

Del. n. 19 /2017/PRSE
Comune di Massa Martana (PG)



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente -Relatore
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 2 marzo 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;



VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2014;

VISTA la Deliberazione n. 1/2017/INPR del 19 gennaio 2017 con cui questa Sezione ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno in corso;

VISTA la Deliberazione n. 105/2016/PRSE del 26 ottobre 2016 con la quale questa Sezione ha rilevato il comportamento omissivo dell'Organo di revisione del Comune di Massa Martana, che non ha adempiuto all'obbligo di trasmettere la relazione sul rendiconto 2014 in violazione dell'art.1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la nota del 27 settembre 2016 n. 1645 con cui questa Sezione ha chiesto al Comune di Massa Martana di rispondere ai quesiti del questionario ex L. n. 266/2005 sul rendiconto 2014;

VISTA la relazione del Comune di Massa Martana del 15 novembre 2016 sul rendiconto per il 2014;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per il giorno 2 marzo 2017;

UDITO, nella Camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017, il relatore, Pres. Fulvio Maria Longavita.

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

L'art. 148-bis TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

La deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2014, con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti deliberazioni in merito alla necessità del controllo da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di organizzare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

Il Comune di Massa Martana, in mancanza della relazione dell'organo di revisione¹, su richiesta di questa Sezione ha trasmesso una propria relazione sul rendiconto 2014, senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Con nota prot. n. 1962 del 23 novembre 2016, il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale, chiedendo chiarimenti in merito:

- al mancato avvio delle attività necessarie all'armonizzazione contabile (aggiornamento delle procedure informatiche propedeutiche all'impianto della contabilità economico - patrimoniale, codifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato; valutazione delle voci di bilancio secondo la contabilità economico patrimoniale; ricognizione delle società partecipate ai fini del bilancio consolidato);
- all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, con particolare riguardo alla mancata restituzione entro l'esercizio e alla maturazione di interessi;

¹ V deliberazione n. 105/2016 di questa Sezione, citata in premessa.



- agli adempimenti finalizzati alla riscossione delle entrate relative a ICI/IMU, TAR-SU/TIA/TARES, COSAP/TOSAP, contributo permesso per costruire, sanzioni per violazione del Codice della Strada e imposta sulla pubblicità, di competenza degli esercizi 2012, 2013 e 2014;
- alla contabilizzazione dei versamenti eseguiti dal concessionario della riscossione al netto anziché al lordo dell'aggio;
- alla cancellazione dei residui passivi in sede di riaccertamento, incidenti sull'avanzo di amministrazione, e ai conseguenti riflessi sulla relativa copertura finanziaria inizialmente prevista;
- alla cancellazione di una parte consistente dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, nonché alla determinazione del FCDE e del fondo pluriennale vincolato;
- alla mancata indicazione, nel prospetto allegato al rendiconto, dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002;
- ai dettagli relativi alla fideiussione prestata a favore dei propri organismi partecipati.

Con successiva nota prot. n. 115 del 24 gennaio 2017, il Magistrato istruttore ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla cancellazione, in sede di riaccertamento ordinario e straordinario, dei residui attivi per insussistenza dell'obbligazione.

Con nota n. 273 del 12 gennaio 2017 (prot. C.d.c. n. 33 in pari data) e n. 1279 del 7 febbraio 2017 (prot. Cdc n. 416 dell'8 febbraio 2017), il Comune di Massa Martana ha risposto in merito alle predette richieste.

SI OSSERVA

- che la relazione sul rendiconto è stata redatta secondo le linee guida di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015;
- che le diverse indeterminanze e criticità emerse dall'esame del questionario ed evidenziate dal Magistrato istruttore nelle note n. 1962 del 23 novembre 2016 e n. 115 del 24 gennaio 2017, fatta eccezione per i rilievi evidenziati in appresso, sono state in parte chiarite o superate con le note di risposta del 12 gennaio 2017 e del 7 febbraio 2017;
- che l'anticipazione di tesoreria alla quale l'Ente ha fatto ricorso, pari a complessivi € 1.387.299,00, di cui € 755.277,51 non restituita entro l'esercizio, registra interessi passivi per € 15.377,97;



-che il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, soprattutto se – come nel caso – reiterato nel tempo², produce un aggravio finanziario, oltre che una possibile violazione dell'art. 119, comma 6, Cost. (cfr. Corte Cost. sent. n.188/2014).

- che sotto altro, ma correlato profilo, dopo la data di concreta applicazione del d.lgs. n. 118/2011 (2015) ed alla stregua dei nuovi istituti introdotti dalla "competenza rinforzata", il sistematico ricorso alle anticipazioni di tesoreria può produrre, in relazione alle dimensioni concrete del fenomeno ed "in prospettiva pluriennale", anche "rilevanti disavanzi di amministrazione" (cfr. Corte Cost. sent. n. 6/2017), sui quali si richiama sin da ora l'attenzione dell'Ente;

- che, infine, nell'anno di riferimento non è stata restituita una consistente parte dell'anticipazione (€ 755.277,51), così da determinare - di per sé - una irregolarità dell'istituto dell'anticipazione, oltre che una pregante indicazione di criticità degli equilibri.

P.Q.M.

la Corte dei conti
Sezione Regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di segnalare al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Massa Martana osservazioni contenute nella presente pronuncia per le determinazioni di competenza, con invito a riferire sinteticamente a questa Sezione, in merito a quanto sopra osservato, entro il termine di sei mesi dalla data di ricezione della presente deliberazione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente sia trasmessa al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Massa Martana.

² Si ricorda che l'Ente nel 2012 ha fatto ricorso ad anticipazioni per € 917.588,00 – di cui € 187.991,10 non restituite entro l'esercizio – e nel 2013 per € 859.524,00.



Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del 2 marzo 2017.

Il Presidente - Relatore
Fulvio Maria LONGAVITA



Depositato il 03 MAR. 2017

Il Preposto della Sezione

Roberto Attilio Benedetti

